



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Regolamento “Comitato dei Garanti”

Approvato dalla Giunta Provinciale in data 19 marzo 2009 con deliberazione n. 74

Aggiornato dal Consiglio Provinciale in data 19 maggio 2022 con deliberazione n. 8

INDICE

Art.1- Compiti e funzioni

Art.2 - Composizione

Art.3 - Durata e sostituzione dell'incarico

Art.4 - Criteri di funzionamento

Art.5 - Compenso per i componenti

Art.1- Compiti e funzioni

(aggiornato dal Consiglio Provinciale in data 19.05.2022 con deliberazione n. 8)

Il Comitato dei Garanti della Provincia di Campobasso svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati agli articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali o da altre fonti normative vigenti in materia, durante il periodo dell'incarico.

Il parere motivato viene reso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'art.50 CCNL relativo al personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020.

Decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

Art.2 – Composizione

(aggiornato dal Consiglio Provinciale in data 19.05.2022 con deliberazione n. 8)

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri nominati dal Presidente della Provincia: Presidente e 2 componenti:

Presidente: un Magistrato della Corte dei Conti

Componente: un esperto di provata competenza in materia di management pubblico;

Componente: un rappresentante dei dirigenti eletto dai dirigenti;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D nominato dal dirigente del servizio risorse umane.

Art.3 – Durata e sostituzione dell'incarico

(aggiornato dal Consiglio Provinciale in data 19.05.2022 con deliberazione n. 8)

Il Comitato dei Garanti entra in carica dall'atto della nomina e dura in carica 3 anni.

In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro 15 giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza del Comitato.

Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito da altro dirigente appositamente eletto dai restanti dirigenti.

Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze procedurali. Nel caso in cui, alla data di scadenza del comitato, sia pendente una richiesta di parere, il comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia. In caso di accoglimento di istanze di ricasazione e di motivato impedimento di un componente si provvede alla sostituzione con altro nominativo.

Art.4 - Criteri di funzionamento

L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e dagli articoli 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 10.04.1996, così come modificato dall'art.13 del ccnl del 22.02.2006 e dall'art. 27 CCNL 10.04.1996 si conforma al parere del Comitato dei Garanti.

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario Generale unitamente alla contestazione di addebito e alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai Servizi atti e informazioni inerenti la propria attività; può disporre l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

Art.5 – Compenso per i componenti

Ad ogni componente del Comitato non dipendente dell'ente è attribuito un compenso forfetario al lordo degli oneri fiscali, contributivi e IRAP pari a € 300,00 per seduta. Detto compenso, nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di sei sedute, non potrà eccedere € 2.000,00 lordi per ogni componente.